
PROCEDURA DI GARA PER ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI CALCOLO E STORAGE DISTRIBUITO E
RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE

SCHEMA DI

**CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI CALCOLO E
STORAGE DISTRIBUITO E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA E MANUTENZIONE**

*(il suddetto schema rappresenta il quadro contrattuale di riferimento e sarà integrato in base alle
risultanze della procedura di gara)*

Tra

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "**Committente**"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**")

_____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

A. il Consortium GARR è un'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:

- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
 - iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR è il Soggetto Attuatore del Progetto "GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud" (codice identificativo PAC01_00003) ammesso al finanziamento del MIUR, con Decreto Direttoriale n. 1257 del 28 giugno 2013, nell'ambito del Piano di Azione Coesione(PAC);
- D. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al Progetto GARR-X Progress è: B92F13000030001;
- E. nell'ambito di tale Progetto, il Consortium GARR intende realizzare una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica nelle 4 Regioni della Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania);
- F. il Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR, con delibera n.15/2013 del 24/07/2013, ha approvato il Piano di Implementazione tecnico-finanziaria del Progetto GARR-X Progress che prevede l'espletamento da parte del GARR di apposite procedure di gara finalizzate, oltre all'affidamento delle forniture di fibra ottica e apparati trasmissivi per la realizzazione della nuova infrastruttura sopra citata, anche l'acquisto di attrezzature di calcolo e storage da installare nei PoP (Point of Presence) del GARR presenti nelle 4 Regioni;
- G. a tal fine il Consortium GARR ha esperito una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per la realizzazione del Progetto GARR-X Progress;
- H. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato

aggiudicatario, come da atto del.....;

- I. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

Considerato che

Il presente Contratto è co-finanziato dal MIUR nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) – Avviso D.D. n. 274/2013 del 15 febbraio 2013, ove si dispone che il Progetto GARR-X Progress sia concluso tassativamente entro e non oltre il 30/03/2015 e rendicontato entro e non oltre il 30/06/2015, pena la revoca del finanziamento;

pertanto costituisce **termine essenziale** del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., l'esatto adempimento delle prestazioni assunte in ordine alla fornitura da parte dell'Impresa degli apparati entro e non oltre il termine tassativo indicato al successivo Art. 5. Il mancato rispetto del termine essenziale di cui al suddetto Art. 5, determina la risoluzione espressa del presente contratto, ferma restando la facoltà del GARR di chiedere comunque l'adempimento della prestazione, nonché l'applicazione delle penali previste *infra*, salvo in ogni caso il diritto al pieno risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dal medesimo Committente;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- a) **Data di Accettazione:** la data di accettazione della fornitura da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione descritta nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).
- b) Evento di **Forza Maggiore:** un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori

di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.

- c) **Giorni:** se non espressamente specificato, s'intendono giorni **solari**.
- d) **Ordine di Acquisto:** il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la Fornitura del sistema di calcolo e storage distribuito specificato nella Consistenza del presente Contratto (nonché nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore) entro i tempi di consegna tassativamente previsti all'art. 5 del presente contratto;
- e) **PoP (Point of Presence):** il sito (o i siti) dove potranno essere installati uno o più apparati oggetto della fornitura;
- f) **Procedura di Collaudo e Accettazione:** l'insieme delle prove tecniche da effettuare sugli apparati, che costituiscono il sistema di calcolo e storage distribuito, nei termini e modi stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
- g) **Specifiche Tecniche:** le caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati e dei relativi servizi richiesti, riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto), parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Premesse e Allegati

- 2.1 Le premesse, il considerato e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.
- 2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:
 - Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 1403, parte integrante della procedura di gara di cui al punto G) delle premesse, completo di tutti i suoi allegati
 - Allegato 2 - Offerta Tecnica
 - Allegato 3 - Offerta Economica
 - Allegato 4 - Consistenza della Fornitura

Art. 3. Oggetto del Contratto

L'oggetto **del presente contratto** è costituito dalla fornitura di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per la rete GARR-X Progress e,

in particolare:

- a. **Sistemi di calcolo** ad alte prestazioni in tecnologia tipo "Blade" e loro messa in opera (installazione, cablaggio e software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli apparati), rispondenti ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico e con le seguenti caratteristiche generali:
 - 3360 core fisici minimi
 - switch integrati e ridondati di tipo Ethernet, Fibre Channel e, opzionalmente, Infiniband (non ridondato)
 - Rack per l'installazione dei componenti in oggetto
- b. **Sistemi di storage:** Storage Area Network (SAN) con montaggio a rack e loro messa in opera (installazione, cablaggio e software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli apparati), rispondenti ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico di Gara e con le seguenti caratteristiche generali:
 - 7 PBytes (7×10^{15} Bytes) minimi di spazio disco
 - Sistemi a doppio controller con collegamento ridondato in Fibre Channel
 - Dischi da 3"1/2 di capacità almeno 4TB ciascuno e velocità di rotazione almeno pari a 7.2K per ciascun sottosistema, in configurazione RAID6
- c. **Sistemi di comunicazione:** switch Ethernet di centro stella, ridondati, per l'interconnessione di due o più rack all'interno della stessa sede e loro messa in opera (installazione, cablaggio e software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli apparati), rispondenti ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
- d. **Manutenzione** dei sistemi a 5 anni dalla data di accettazione del verbale di collaudo, come specificato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Art. 4. Durata

- 4.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di Gara, per i sistemi di calcolo e storage indicati nell'Allegato 4 - Consistenza della Fornitura per la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

Art. 5. Termini di consegna della fornitura.

- 5.1 Per la Consegna della fornitura, l'Impresa si obbliga espressamente a compiere tutte le azioni e le attività descritte nel Capitolato Tecnico di Gara al paragrafo 3.5.1, in conformità con i tempi riportati nella Tabella 1, di cui al successivo comma 5.5.

Termine essenziale di Esecuzione

- 5.2 Il Fornitore si obbliga espressamente alla consegna, installazione e primo collaudo di tutti gli apparati offerti entro e non oltre **80 giorni** (calcolati in giorni solari) dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto da parte di GARR, che le parti esplicitamente riconoscono come **termine essenziale** del presente contratto, anche ai sensi dell'art. 1457 c.c.. A tal fine il fornitore si impegna altresì ad inviare a GARR il Verbale di collaudo di cui al successivo art. 7 entro il suddetto termine di 80 giorni.
- 5.3 Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del suddetto termine essenziale determina di diritto la **risoluzione totale** del presente contratto. In tal caso nulla sarà dovuto da GARR al Fornitore per gli apparati già consegnati e resi operativi fino a tale termine, che dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso Fornitore. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento di tutti i danni subiti.
- 5.4 Con riferimento ai precedenti commi 5.2 e 5.3, il GARR ha comunque facoltà di esigere l'esecuzione della prestazione non effettuata nonostante la scadenza del termine essenziale. Nel caso in cui GARR voglia avvalersi di detta facoltà deve darne notizia al Fornitore entro tre giorni dalla scadenza del termine suddetto.
- 5.5 Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento del piano di realizzazione, nella tabella qui di seguito sono riportati le attività e le tempistiche di rilascio e collaudo degli apparati:

Attività	Tempo massimo di esecuzione in giorni solari	Nota
Consegna degli apparati	Entro 45 giorni solari dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto	Tale tempo va a sommarsi agli altri tempi successivamente descritti per il raggiungimento del termine essenziale di 80 giorni solari.
Installazione degli apparati	Entro 25 giorni solari dalla consegna delle stesse	Tale tempo va a sommarsi agli altri tempi precedentemente e successivamente descritti per il raggiungimento del termine essenziale di 80 giorni solari.

Attività	Tempo massimo di esecuzione in giorni		Nota
	solari		
Primo collaudo funzionale a carico del Fornitore	Entro 10 giorni solari dalla fine dell'installazione		Tale tempo va a sommarsi agli altri tempi precedentemente descritti per il raggiungimento del termine essenziale di 80 giorni solari.
Adeguamento della fornitura nel caso di collaudo GARR negativo	Entro 10 giorni solari dalla comunicazione del Verbale di Collaudo del GARR con esito negativo		

Tabella 1 : Parametri di verifica dello Stato di Avanzamento della fornitura

Diffida ad adempiere

- 5.6 Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini (ulteriori rispetto al termine essenziale) previsti per gli stati di avanzamento sopra indicati, ovvero in caso di mancato rispetto dei termini relativi alle attività propedeutiche alla consegna di cui al successivo art. 6 del presente contratto, GARR, sentito il Direttore dell'esecuzione dei contratti di cui al successivo Art. 8, invierà diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto per gli apparati interessati da ritardo, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

Art. 6. Attività Propedeutiche al collaudo

- 6.1 Il Fornitore sarà tenuto entro 7 giorni dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, a trasmettere al GARR le specifiche tecniche degli interventi di installazione e collaudo degli apparati al fine di permettere ai soggetti preposti ai servizi di sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP) delle sedi interessate (PoP) di redigere apposita documentazione sui rischi specifici.
- 6.2 Il Fornitore dovrà presentare, entro 10 giorni solari dall'emissione degli Ordini di Acquisto, la versione esecutiva del Piano di Realizzazione, nel quale, per tutte le componenti della fornitura, dovranno essere indicate attività realizzative previste e i relativi tempi di attuazione.
- 6.3 Entro 30 giorni a partire dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore è tenuto a svolgere tutti i sopralluoghi presso i siti di competenza GARR dove verranno installati gli apparati così come

descritto nel paragrafo 3.5.1.1 del Capitolato Tecnico di Gara.

- 6.4 All'atto dell'ordine il GARR fornirà la lista definitiva dei siti e la ripartizione dell'attrezzatura fra i siti. Il Fornitore si impegna a consegnare agli indirizzi indicati, all'interno della struttura ospitante ed al piano indicato nella documentazione che sarà fornita dal GARR. La consegna di tutta la fornitura dovrà avvenire entro i termini indicati nella Tabella 1.
- 6.5 L'installazione degli apparati forniti dovrà essere effettuata a cura del Fornitore presso le sedi indicate all'atto dell'ordine. L'installazione dovrà essere effettuata all'interno dei rack forniti o che saranno messi a disposizione dal GARR presso le suddette sedi secondo le modalità indicate al paragrafo 3.5.1.3 del Capitolato Tecnico di Gara e nei tempi indicati nella Tabella 1.

Art. 7. Procedura di Collaudo e Accettazione

- 7.1 Il Fornitore è tenuto ad effettuare con proprio personale, tutte le attività necessarie alla verifica delle specifiche tecniche, funzionali e operative (di seguito anche verifica tecnico-funzionale). La prima fase del Collaudo, a cura del Fornitore, è intesa a verificare che gli apparati, le funzionalità e i lavori d'installazione eseguiti siano conformi a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara e a quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica. Il Collaudo della fornitura potrà anche avvenire in più fasi (es. nei vari siti), conformemente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico di Gara e nel Piano di Realizzazione Esecutivo presentato dal Fornitore.
- 7.2 L'esito della prima fase del Collaudo e delle successive fasi dovrà essere comunicato a GARR mediante invio del Verbale di cui all'art. 5.2, sottoscritto dal Fornitore. L'esito di ciascuna fase del Collaudo effettuato dal Fornitore dovrà essere comunicato a GARR entro i termini riportati nella Tabella 1 per ciascuna fase, con messaggio di posta certificata (PEC) all'indirizzo **garr@postecert.it** e all'indirizzo email **operations@garr.it**.
- 7.3 Qualora GARR rilevi difformità della fornitura rispetto ai parametri minimi specificati nel Capitolato Tecnico oppure rispetto alla Offerta Tecnica, il collaudo, così come attestato dal relativo verbale, avrà esito negativo. Sarà cura del GARR inviare al Fornitore copia del verbale contenente la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate. In questa ipotesi il GARR ha facoltà di applicare le penali per ritardata consegna, previste al successivo Art. 13.
- 7.4 Il Fornitore sarà tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate sull'oggetto della fornitura ad esso imputabili entro 10 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo, dando comunicazione scritta al GARR di essere nuovamente disponibile al collaudo. Qualora, trascorso il suddetto termine, gli apparati oggetto della fornitura non siano

ancora disponibili per il collaudo, il GARR ha facoltà di applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 5 del presente contratto.

- 7.5 In caso di nuovo esito negativo del collaudo, il GARR potrà alternativamente applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 5 del presente contratto ovvero, a proprio insindacabile giudizio, accettare comunque la fornitura applicando le penali descritte e quantificate al successivo Art. 13.
- 7.6 In caso di esito positivo di tutte le verifiche tecnico-funzionali, la sottoscrizione del Verbale di Collaudo da parte di GARR varrà come accettazione della Fornitura da parte di quest'ultimo.

Art. 8. Direttore dell'esecuzione dei contratti di fornitura per GARR e responsabile dei contratti dell'impresa contraente

8.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura anche ai fini di ciò che viene definito sub art. 7 come collaudo delle singole fasi;
- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'Art. 5 del presente contratto;
- segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

8.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, in ogni momento, dandone comunicazione all'Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.

- 8.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 9. Corrispettivo

- 9.1 A titolo di corrispettivo per la fornitura a titolo di vendita dell'oggetto del contratto così come specificato all'art. 3 lettere a), b), c), il GARR corrisponderà a _____ i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati dal Fornitore successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.
- 9.2 A titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione, di cui al precedente art. 3 lettera d) del presente contratto, il GARR corrisponderà a _____ i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi di cui all'Art. 4. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 13, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.
- 9.3 In caso di subappalto ai sensi del successivo Art. 22, l'Impresa contraente, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, è tenuta a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla medesima Impresa contraente al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, GARR sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 10. Estensione o diminuzione della Fornitura

- 10.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, qualora si verificasse la necessità, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse

condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.

- 10.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 11.1 _____ si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 11.2 _____ si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- 11.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 11.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 11.5 _____ si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 11.6 _____ si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subappaltatori, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all'Art.118 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.

11.7 Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Art. 12. Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione

12.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per la durata prevista al precedente Art. 4, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo del sistema di calcolo e storage distribuito.

12.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) ed in conformità con quanto richiesto da GARR nell'allegato Capitolato Tecnico di Gara.

Art. 13. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Penali

13.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

Ritardo nelle forniture

13.2 Per l'inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'Art. 5 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,10% del corrispettivo dell'intera fornitura (di cui all'Art. 9.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 10%. Nel caso di cui all'Art. 5.6, il GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Carenze qualitative

13.3 In caso di carenze qualitative degli apparati forniti, per difformità rispetto a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica dell'Impresa (Allegato 2) o addirittura per valori al di sotto dei valori di soglia indicati nel "Capitolato Tecnico di Gara", accertate in fase di collaudo oppure in una fase successiva, sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all'Art.9.1 del presente contratto.

Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione

13.4 L'Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) e riportati qui di seguito.

< intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica >

In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall'Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione.

RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO	PENALE
In caso di superamento del tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	30% del canone mensile del corrispondente apparato
Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato
In caso di superamento del tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	30% del canone mensile del corrispondente apparato
Oltre le 4 ore solari eccedenti il tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato

13.5 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potrà superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo apparato.

13.6 Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di guasto e sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già previste al punto 13.4 del presente articolo e indicate in tabella per il singolo apparato, verranno, altresì, applicate le penali, di cui all'art. 13.3 del presente contratto, relative alle "carenze qualitative".

Art. 14. Forza Maggiore

14.1 Né _____ né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.

- 14.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 14.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 14.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente agli apparati coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 15. Risoluzione

- 15.1 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine essenziale del contratto si applicano le disposizioni contenute all'Art. 5 del presente Contratto.
- 15.2 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione previste nell'Art. 13.5, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.
- 15.3 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo art. 20 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 15.4 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, che potrà rinunciare entro 15 giorni della conoscenza del suo avveramento.
- 15.5 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del presente contratto, in caso di mancato rispetto del termine essenziale da parte del Fornitore, in ogni altro caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 16. Ulteriori cause di Risoluzione

16.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.

16.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo raccomandata AR, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.

16.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.

16.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 17. Foro Competente

17.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 18. Garanzie di Esecuzione

18.1 Con riferimento alla fornitura di un sistema di calcolo e storage distribuito, come specificato al precedente art. 3 lettere a), b), c), a garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, l'Impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, stabilita nel 10% dell'importo contrattuale ovvero nella maggior misura prevista dall'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nei casi ivi

previsti, in uno dei seguenti modi:

1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso il Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 96 R 01030 03269 000001425575;
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che dovrà comunque coprire il tempo necessario a completare le attività di collaudo e accettazione della fornitura oggetto del presente Contratto (vedi Allegato 4 – Consistenza della fornitura).

18.2 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, l'Impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, stabilita nel 10% dell'importo contrattuale ovvero nella maggior misura prevista dall'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nei casi ivi previsti, in uno dei seguenti modi:

1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso il Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 96 R 01030 03269 000001425575;

2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 5 (cinque) anni.

Art. 19. Riservatezza e Tutela Dati Personali

19.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che:

- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
- (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

19.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente

Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.

19.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D. Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.

19.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

Art. 20. Trasparenza

20.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

20.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21. Divieto di cessione del contratto

21.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 22. Subappalto

22.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:.....

22.2 Il Fornitore resta, in ogni caso, responsabile dei danni che dovessero derivare al Consortium GARR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

22.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

22.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso il Consortium GARR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto concluso con il subappaltatore. Con il deposito di tale contratto di subappalto il Fornitore deve, altresì, trasmettere, in ragione della natura del contratto di subaffidamento, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

22.5 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Consortium GARR non autorizzerà il subappalto.

22.6 In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Consortium GARR procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

22.7 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

22.8 Il subappalto, comunque denominato, o qualsiasi altro contratto concluso dal Fornitore con terzi, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del medesimo Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Consortium GARR, della perfetta esecuzione

del contratto anche per la parte la cui esecuzione sia, in qualsiasi forma, affidata a terzi.

- 22.9 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consortium GARR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai relativi ausiliari.
- 22.10 Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ovvero qualunque altro contratto comunque concluso con terzi, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Consortium GARR inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Consortium GARR; in tal caso il Fornitore resterà integralmente responsabile nei confronti del Consortium GARR e, comunque, non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Consortium GARR, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 22.11 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
- 22.12 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 22.13 Il Consortium GARR, in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio al Consortium GARR della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dal Fornitore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
- 22.14 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consortium GARR potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 22.15 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Art. 23. Disposizioni varie e Comunicazioni

- 23.1 _____ e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore

della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.

- 23.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
- 23.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.
- 23.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.
- 23.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per _____ :

per il GARR:

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 24. Sicurezza del personale

- 24.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e

incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

- 24.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
- 24.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 24.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Art. 25. Codice Etico

- 25.1 Il GARR dichiara di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.
- 25.2 Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ciascuna Parte, ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.
- 25.3 Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.
- 25.4 Il GARR dichiara di aver preso atto che _____ ha adottato il Codice Etico (di seguito "Codice Etico") disponibile all'indirizzo www._____.it ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001.
- 25.5 L'inosservanza, anche parziale, di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà il GARR alla



Ministero per la Coesione Territoriale



GARR-X PROGRESS • Infrastruttura digitale per promuovere ricerca, istruzione e competitività nel Sud
Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003/1
Finanziato a valere sulla Lines di intervento "Ricerca e Innovazione" - Azione "Potenziamento Strutturale"
Avviso D.D. n.274 del 15/02/2013 • CUP B92F13000030001

immediata risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R. Resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente causati a GARR quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 26. Clausola Essenziale

26.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli:.....

Per

Per il Consortium GARR

titolo:

titolo:

nome:

nome:

Luogo, data

Luogo, data